



Unione Europea Fondo
Sociale Europeo PON
Competenze per lo sviluppo



Distretto Scolastico N. 29

ISTITUTO COMPRENSIVO "N. ROMEO"

80020 CASAVATORE (NA) - VIA CAMPANARIELLO, 3
Tel/fax 081/7380264
E-mail: naic84500e@istruzione.it - C.F. 80023560636 - C.M. NAIC84500E



Ministero della Pubblica
Istruzione

Dipartimento per la
Programmazione

Direzione Generale per
gli affari Internazionali

Ufficio V



2007-2013 Con L'Europa investiamo nel vostro futuro!

Prot. 1609 A1 FERS 2008 - 1172

Del 18-03-2010

Spett.le

Mater Società Consortile a. R.L
VIA BRECCIA SANT'ERASMO

NAPOLI

OGGETTO: A1 - FERS 2008 - 1172

Si comunica che codesta Ditta ha vinto la gara per la fornitura del materiale sottoelencato per l'implementazione del laboratorio di informatica (A1 - FERS 2008 - 1172).

Pertanto è tenuta a fornire a codesto Istituto i beni e servizi sotto elencati:

Bene da fornire	Quantità richiesta	Prezzo unitario iva inclusa	Prezzo iva inclusa
PC ACER VERITON M480G 3 ANNI DI GARANZIA ON SITE ACER ADVANTAGE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME: PROCESSORE DUAL CORE - 2.7 GHZ - RAM 3 GB DDR3 ESPANDIBILE A 8GB - HARD DISK SATA II 640 GB 7200RPM- CD/DVD DVD±R/RW/DL - SCHEDA VIDEO INTEGRATA - CONNETTIVITÀ LAN-	7	689,22	4824,54

10/100/1000, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7/XP PRO 32BIT PREINSTALLATO E CONFIGURATO, CON CD DI RIPRISTINO IN DOTAZIONE			
MONITOR 22" ACER B223WGK 16/10 MULTIMEDIALE DI PRIMARIA MARCA INTERNAZIONALE 3 ANNI GARANZIA ON SITE ACER ADVANTAGE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME: RISOLUZIONE STD.: 1.680, 1.050 - FREQUENZA STD.: 75 HZ - DOT PITCH: 0,282 MM – MULTIMEDIALE – CONTRASTO: 1.000:1 CONTRASTO DINAMICO: 50.000:1- TEMPO DI RISPOSTA: 5ms - CERTIFICAZIONE: CB, CE, UL/CUL or ETL, FCC, GS, ERGO, ISO 13406- 2, TCO03, WHQL, Energy Star, WEEE, Hg Free	7	204	1428,00
OFFICE 2007/2003 PRO MULTILICENZA EDUCATIONAL	7	105	735,00
POLTRONCINA GIREVOLE, REGOLABILE CON BRACCIOLI, CONFORME DLGS 81/08	20	96	1920,00
TOTALE			8907,54

Beni e servizi da fornire con economie di spesa (in attesa di approvazione matrice acquisti)

Bene da fornire	Quantità richiesta	Prezzo unitario iva inclusa	Prezzo iva inclusa
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E RETE	1	450,00	450,00
MOUSE OTTICO 2 TASTI + SCROLL	7	12	84,00
TOTALE			534

Si chiede di conoscere entro il 22/03/2010, anche via fax, i tempi di consegna.

Si comunica che il contratto sarà inviato, al Vs. rappresentante legale, per la firma il giorno 22/03/2010. Si prega inoltre di fare attenzione a siglare anche tutte le pagine e gli allegati A e B

ATTENZIONE, SI RIPORTANO DI SEGUITO ALCUNI ARTICOLI DEL DM 37/2008 AL QUALE LA VS. AZIENDA SI DOVRA' ATTENERE NELL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (LETTERA A) E DI RETE (LETTERA B).

Art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto.

Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;

d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora;

g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e

alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di

normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.

3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Art. 7. Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.

2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.

5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.



DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. SSA MARIA EVELINA MEGALE